

TITOLO I

DENOMINAZIONE — SEDE — SCOPO - DURATA

Art. 1) E' costituita un'Associazione ai sensi di legge e del Libro I del Codice Civile denominata "**Associazione Italiana per lo Studio e le Applicazioni delle Microalghe (AISAM) Ente Del Terzo Settore (ETS)**".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Firenze, Via di Santo Spirito 14, presso lo Studio Commercialista Dott. Riccardo Capecchi.

Essa potrà istituire sezioni e succursali in qualunque altro luogo in Italia e sedi secondarie in qualunque altro luogo in Firenze.

Art. 3) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro in via esclusiva, o comunque principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'associazione è quello di:

a) promuovere gli studi e la ricerca scientifica sulle microalghe e valorizzarne le applicazioni in ogni campo (industriale, ambientale, alimentare, agrario, medico, ecc.), purché pacifico e nel rispetto della normativa italiana;

b) promuovere studi, formazione giovanile ed attività di supporto verso aziende del settore;

c) promuovere l'interscambio e la cooperazione nel settore della produzione, trasformazione ed uso della biomassa di microalghe e dei processi che coinvolgono questi microrganismi, incluse la produzione di alimenti, mangimi, biocarburanti, cosmetici ed ogni altro prodotto utile.

d) creare, sviluppare e mantenere legami di solidarietà tra i suoi membri e difendere i loro interessi, agire da catalizzatore per rinforzare le sinergie fra ricercatori, produttori industriali e centri di decisione, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca, della tecnologia e di capacità industriali nel settore delle microalghe, con modalità indipendenti ed imparziali, favorendo relazioni con Pubbliche Amministrazioni, Università, Istituzioni ed Enti di ricerca Nazionali ed esteri, agendo su piattaforme neutrali al primario scopo di fornire affidabili informazioni scientifiche e divulgare la cultura ed il sapere sulle microalghe e le loro applicazioni attraverso convegni, materiali didattici, scambi di informazioni scientifiche, pubblicazioni, investimenti, attività di supporto verso aziende operanti nel settore e tutto quanto AISAM riterrà utile per la più ampia condivisione delle conoscenze, nel massimo rispetto del territorio e delle tradizioni e con particolare riguardo alla salvaguardia degli equilibri ambientali ed al benessere delle popolazioni.

e) tutelare le caratteristiche culturali, sociali, storiche relative al settore delle microalghe ed alla promozione della ricerca in Italia e in ogni altro Paese dove si troverà ad operare, promuovendo un etico e sostenibile utilizzo delle tecnologie che impiegano le microalghe.

Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS.

Art. 4) L'Associazione é costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Art. 5) Le cariche associative sono gratuite. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Comitato scientifico;
- g) l'Organo di controllo (se nominato);
- h) l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Il Presidente e il Vice Presidente fanno parte del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6) L'Assemblea generale degli associati è formata da tutti coloro che risultano iscritti nel Libro degli Associati ed è convocata, almeno una volta all'anno presso la sede dell'Associazione o fuori da essa purché nel territorio Italiano, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) in unica sessione o eventualmente in ulteriore convocazione entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) degli associati. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente mediante lettera raccomandata o consegnata a mano a tutti gli associati o inviata a mezzo posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza l'Assemblea è convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea.

Sono ammessi gli interventi in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione anche per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia appurato che il collegamento garantisca la possibilità di seguire adeguatamente lo svolgimento dei lavori assembleari e consenta di partecipare in tempo reale alla discussione. Ai fini della verbalizzazione l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente dell'assemblea ed il segretario verbalizzante.

Art. 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da altro associato nominato contestualmente. L'Assemblea nomina inoltre un segretario verbalizzante e in caso di necessità due scrutatori per le votazioni. L'Assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, fra essi, il Presidente ed il Vice Presidente;
- elegge il Segretario dell'Associazione;
- elegge i/l componenti/e dell'organo di Controllo e di quello di Revisione, ove istituiti;
- approva il programma annuale di attività, il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, presentati dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, quali ad esempio operazioni di trasformazione, fusione o scissione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando è presente la metà più uno degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti - fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge - e delibera con le maggioranze previste all'articolo 21 C.C..

In particolare, per quanto riguarda le modifiche statutarie, è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzione del patrimonio (fatti sempre salvi gli obblighi di devoluzione imposti dalla legge) è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati. Il diritto di voto spetta soltanto agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali e ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto. Ogni associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Si applica l'art. 2373 C.C. in quanto compatibile.

Art. 9) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale firmato da colui che presiede l'Assemblea e dal Segretario verbalizzante (ed eventualmente dagli scrutatori).

Detti verbali sono pubblici e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Vice Presidente.

La carica di Segretario, della quale è riportato meglio all'articolo 17) che segue, può cumularsi con quella di Consigliere. Pertanto può verificarsi la nomina di un soggetto a membro del Consiglio Direttivo che dura in carica per tre anni ed è rieleggibile come tale per non più di due mandati consecutivi e contemporaneamente la nomina del medesimo soggetto nella carica di Segretario con possibilità di rinnovo in tale veste anche per oltre due mandati consecutivi.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) sull'ammissione degli associati e sulla eventuale loro esclusione;
- b) su tutto quanto riguarda l'attività ed il patrimonio dell'Associazione, e propone all'approvazione dell'assemblea l'ammontare della quota annuale anche in misura differenziata a seconda delle categorie di associati;
- c) sulla erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri ed in ogni caso una volta ogni sei mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche per posta elettronica o telefonicamente. La riunione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante di volta in volta nominato dal Presidente.

Sono ammessi gli interventi nelle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione anche per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota e sia appurato che il collegamento garantisca la possibilità di seguire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e consenta di intervenire in tempo reale alla discussione. Ai fini della verbalizzazione la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante dell'Associazione.

Art. 13) Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tra cui la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere ed approvare ogni anno il bilancio d'esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale, e lo presenterà per l'approvazione all'Assemblea Generale insieme con una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno.

Agli amministratori spetta il potere di rappresentanza generale dell'Associazione fermo restando che la firma e la rappresentanza verso terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, al Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, ad un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) Se nel corso del periodo di carica venissero a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a sostituirli per cooptazione attingendo prioritariamente dalla lista dei candidati non eletti e successivamente con le stesse modalità previste per le elezioni.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla data di scadenza dei membri sostituiti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno di urgenza l'assemblea degli associati per la sostituzione dei membri mancanti.

Art. 15) I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori, degli associati e dei terzi, ai sensi di legge.

Al conflitto di interessi dei componenti l'organo amministrativo, Consiglio Direttivo, si applica l'art. 2475—ter C.C.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi, ha la firma associativa e la rappresentanza legale/organica dell'Associazione, convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio.

Esso rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo dirige le attività dell'Associazione, anche con l'ausilio e seguendo le proposte del Comitato Scientifico. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni di coordinamento e direzione vengono assunte dal Vice Presidente o, in caso anche per esso vi sia assenza o impedimento, possono essere svolte in via vicaria da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO DELL'Associazione

Art. 17) Il Segretario dell'Associazione viene eletto dall'assemblea generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile in tale veste anche oltre il secondo mandato consecutivo.

La carica di Segretario può cumularsi con quella di membro del Consiglio Direttivo, fermi rimanendo i limiti di rieleggibilità per tale ultima carica.

Il Segretario coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività dell'Associazione, tiene il libro degli associati ed i libri delle adunanze e delle delibere degli organi associativi.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18) Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti dall'Assemblea, tra personalità di particolare rilievo nel campo della ricerca scientifica e tecnologica del settore delle microalghe, provenienti dalle Università e dagli Enti di ricerca, ovvero dal mondo produttivo e sociale.

Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dai membri del comitato stesso, entro due mesi dalla loro nomina.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per un triennio. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Comitato Scientifico ha il compito di partecipare alla vita associativa, mettendo a disposizione la particolare competenza ed esperienza dei propri membri e favorendo il dialogo tra gli associati con il mondo accademico, produttivo-sociale e quello istituzionale.

In particolare, il Comitato Scientifico, agendo in via autonoma o in conseguenza di specifica richiesta, assiste gli altri organi, elabora pareri, presenta proposte.

Gli altri Organi dell'Associazione devono nei loro atti citare i pareri, le proposte e l'attività di assistenza prestata dal Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico elabora pareri sulle questioni più importanti della vita associativa e può presentare agli altri Organi proposte di attività.

Il Comitato Scientifico presenta all'Assemblea una relazione annuale del proprio operato.

Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 19) Nei casi in cui fosse obbligatorio per legge o laddove l'Associazione volontariamente intendesse dotarsene, sarà nominato dall'assemblea degli associati un organo di controllo monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea degli associati può affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità generale/sociale con riguardo alle disposizioni di legge in materia ed attesta la conformità del Bilancio alle Linee Guida applicabili.

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, gli associati possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Al Revisore/ai Revisori legale/i dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione ed in genere i compiti di cui alla legge e é/sono nominato/i nei casi ed ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO III

PATRIMONIO, BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 20) Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può in particolare essere costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) proventi derivanti dalla attività economica;
- c) liberalità, sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche e/o giuridiche;
- d) contributi di Enti locali, Enti Pubblici di ricerca e/o altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- g) proventi derivanti da ricavi di pubblicazioni, materiale didattico e scientifico ed offerte di beni di modico valore.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può assumere personale nei modi consentiti dalla legge per perseguire i propri scopi istituzionali.

Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso ed esclusione degli associati.

Non sono da intendersi erogazioni gli eventuali anticipi a titolo di prestito da parte degli associati che potranno essere versati per finanziare le attività associative in caso si renda necessario od opportuno - in tal caso detti versamenti verranno restituiti appena ciò sia possibile compatibilmente con i bilanci e le liquidità dell'Associazione, il tutto nei limiti, nei modi e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e comunque applicabili per il caso di specie.

Il versamento delle quote associative e le erogazioni inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio dovranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione da parte degli associati, il bilancio d'esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi ed oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato dalla relazione di missione che illustra le singole poste di bilancio, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio degli enti del Terzo settore, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di

Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. Di tali documenti dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.

Saranno osservate le disposizioni di legge per eventuali altri depositi o pubblicazioni.

Art. 21) L'Associazione deve tenere: il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, quello delle delibere degli organi di amministrazione e di controllo e di ogni altro organo associativo.

Gli associati hanno diritto di esaminarli previa richiesta scritta al Presidente, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

TITOLO IV ASSOCIATI

Art. 22) Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti che ne faranno richiesta, e che dichiarino di avere seri e fondati interessi e coinvolgimento nel settore, previa lettura dello Statuto ed accettazione dello stesso e dei suoi eventuali regolamenti.

Nel caso di persone giuridiche o di Enti la richiesta deve indicare il nominativo della persona fisica che li rappresenta e deve essere corredata da atto deliberativo legalmente valido. Successivi cambiamenti del rappresentante dovranno essere formalmente comunicati all'Associazione.

Gli associati si dividono in:

* **associati fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, all'approvazione dello Statuto ed alla formazione del suo originario fondo di dotazione. I soci fondatori versano regolarmente la quota annua di iscrizione;

* **associati ordinari:** coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto, intendono contribuire allo sviluppo delle attività dell'Associazione e versano regolarmente la quota annua di iscrizione;

* **associati onorari:** quelli nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra le persone fisiche e giuridiche riconosciute meritevoli in quanto si sono distinte in azioni condivise per la promozione dell'Associazione; una volta accettata formalmente la nomina, sono esonerati dal versamento della quota associativa.

La nomina dei Soci Onorari è ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile post nomina.

* **associati sostenitori:** le persone fisiche e giuridiche, compresi gli Enti locali, Enti Pubblici di ricerca e/o altre amministrazioni pubbliche che intendano adoperarsi per sostenere fattivamente l'Associazione sia attraverso iniziative di particolare rilievo e significato per le sue attività, sia con il versamento di una quota annua superiore a quella ordinaria e/o una tantum o con elargizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione ed ognuno ha ugual diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.

La domanda di adesione all'Associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e per esso al suo Presidente e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti nonché a versare regolarmente la quota associativa.

Sulla domanda di adesione all'Associazione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento con decisione anche non motivata; in mancanza di pronuncia entro il termine suddetto la richiesta di adesione si intenderà respinta.

Tutti gli associati sono registrati in un apposito Libro dal quale risulterà altresì il domicilio ed ogni altra utile informazione atta anche al regolare invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea ed ogni comunicazione informativa.

Gli associati sono tenuti ad avere verso l'Associazione, e gli uni verso gli altri, comportamenti corretti e rispettosi delle finalità prefisse dall'Associazione, assunte quali valori comuni, nonché delle norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 23) Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione degli associati valgono le norme contenute nell'articolo 24 del Codice Civile precisandosi che rientra fra le cause di esclusione la morosità; in ogni caso l'associato uscente è tenuto a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con l'Associazione o con altri associati.

In particolare, l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto richiesta di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

VOLONTARI

Art. 24) L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.

TITOLO V

AVANZI DI GESTIONE

Art. 25) E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

SCIoglimento — Controversie — Regolamento Interno

Art. 26) In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, acquisiti previamente eventuali pareri richiesti per legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e comunque nel rispetto delle destinazioni imposte dalla legge.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere eventualmente prescritto dalla legge sono nulli.

Lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e statutarie in materia.

Art. 27) Tutte le eventuali controversie tra gli associati fra loro e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione alle competenze di un arbitro da nominarsi da parte del Tribunale di Firenze. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 28) Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 29) Le modifiche apportate al presente statuto, rispetto a quello a quello registrato in data 25.06.2018 repertorio n. 15750 fascicolo numero 4769 entreranno in vigore nel momento in cui l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore.

TITOLO VI

RINVIO

Art. 30) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e, in particolare, le legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d-lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.